

Capitolo 8°
PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DELLE PELLI

A) PELLI CONCIATE
a1) Pelli bovine, equine e ovine

Art. 267 – I contratti si stipulano direttamente, oppure per tramite di rappresentanti, tanto verbalmente che per iscritto.

Art. 268 – I contratti vengono stipulati in base a campione ovvero sotto condizione di visita. In quest'ultimo caso le pelli vengono scelte e contrassegnate dal compratore con un timbro e firma.

Art. 269 – Le pelli di bue, di vacca e di vitellone possono essere conciate sia per suola che per tomaia. Nel caso vengano conciate per suola (cuoio) vengono poste in commercio tagliate per metà dalla testa alla coda (schiappe) o selezionate (spalle, gropponi, fianchi).

Nel caso invece vengano conciate per tomaia (sia al cromo che al vegetale che a concia mista) vengono poste in commercio gropponate; se di bue o di vacca per metà dalla testa alla coda (mezze bovine) o selezionate (spalle, gropponi, fianchi oppure spalle e culatte); se di vitellone intere o divise per metà dalla testa alla coda (mezzo vitello).

Le pelli equine sono tagliate a metà trasversalmente, e poste in commercio con le denominazioni: “spalle di cavallo”, parte anteriore conciate per tomaia, “gropponi di cavallo”, parte posteriore conciata per suola o per tomaia.

Art. 270 – Tutte le pelli di cui all'articolo precedente, quando destinate ad usi diversi (ad es. arredamento, abbigliamento e suoi accessori in pelle) sono poste in commercio intere.

Art. 271 – Le pelli di animali più piccoli (ad es. ovini) sono poste in commercio intere.

Art. 272 – Nei contratti concernenti le pelli lavorate in suola si indicano come elementi principali la provenienza, il sistema di lavorazione, il peso e lo spessore approssimativi medi delle schiappe o delle pelli.

Art. 273 – Nei contratti concernenti le pelli lavorate per tomaia, si indicano come elementi principali:

- la categoria delle pelli (bovine, vitelline, equine e ovine);
- talvolta la provenienza del greggio (nazionale o estero-esotico);
- il colore;
- lo spessore;
- la taglia (o superficie delle pelli).

Lo spessore viene misurato in millimetri, la taglia viene misurata in m. o dm².

Art. 274 – Le pelli bovine ed equine lavorate in suola sono contrattate sulla base del loro peso, commisurando il prezzo unicamente in ragione di chilogrammo.

Le pelli di vacchetta o di vitellone, bianche o cerate (concia vegetale), si contrattano a peso o a piede quadrato inglese.

Le pelli conciate per tomaia o per fodere, al cromo o al vegetale, si contrattano a piede quadrato inglese.

Anche le pelli destinate agli usi di cui all'art. 270, si contrattano a piede quadrato inglese.

Art. 275 – Quando è stabilito un termine perentorio per la consegna, questa deve essere eseguita secondo il contratto e non è ammessa tolleranza di tempo se non per causa di forza maggiore o di caso fortuito.

Art. 276 – La consegna e la pesatura hanno luogo nel magazzino del venditore.

Il compratore controlla il peso al proprio domicilio.

E' ammessa, per il cuoio da suola, una tolleranza di calo dell'1% sul peso di partenza.

Art. 277 – Nei contratti concernenti il cuoio per suola, quando viene stabilito il peso medio delle schiappe, è ammessa una tolleranza del 5%.

Art. 278 – Nel caso di acquisto di cuoio sotto condizione di visita danno

diritto a rifiuto di merce da parte del compratore ed a risoluzione del contratto i seguenti difetti:

- mancanza di stagionatura normale (eccesso di umidità);
- conciatura imperfetta, quale praticamente si rivela dal taglio del cuoio;
- alterazione della tenacità della fibra per effetto del sistema seguito nella concia (concia caricata e adulterata);
- non corrispondenza di spessore rispetto a quello pattuito in ipotesi di vendita di cuoio “ugualizzato”.

Art. 279 – Nel caso di acquisto di cuoio senza visita, danno diritto a rifiuto della merce ed a risoluzione del contratto, oltre ai difetti di cui all’articolo precedente, anche i seguenti:

- tagli o coltellature, tarolo aperto e tarolo guarito;
- irregolarità di peso, in quanto nella partita si riscontrino pezzi particolarmente pesanti, accompagnati da altri eccessivamente leggeri;
- irregolarità nella misura, in quanto nella partita si riscontrino pelli eccessivamente superiori od inferiori alla misura stabilita.

a2) Pelli di rettili

Art. 280 – La misura delle pelli di pitone, di giboia e di anaconda viene fatta in metri lineari.

Il prezzo è determinato in ragione della taglia.

Per taglia si intende la larghezza della pelle misurata nel punto di massima dimensione, espressa in centimetri lineari.

Con identiche modalità si procede alla misurazione delle pelli di cocodrillo, di lucertola e degli altri rettili.